



TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

La società per azioni denominata "EUR S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, è regolata dal presente statuto.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Roma.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale. Con delibera del consiglio di amministrazione, potranno essere istituite e soppresse, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sedi secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

(i) la gestione del complesso di beni di cui è titolare, al fine di massimizzarne la redditività nel rispetto comunque del particolare valore storico e artistico dei singoli beni.

Nell'ambito di tali attività è compresa l'utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale, espositivo ed artistico, sportivo e ricreativo;

(ii) la gestione coordinata e integrata di servizi nell'ambito di convenzioni stipulate con il Comune di Roma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304;

(iii) la prestazione a favore delle società partecipate di servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie;

(iv) la valorizzazione del complesso di beni di cui è titolare, anche attraverso l'attività di costruzione ed alienazione di singoli beni e successivo reinvestimento.

La società può inoltre svolgere attività di gestione, valorizzazione ed alienazione di beni immobili di proprietà di soggetti terzi, sia pubblici che privati.

In via strumentale, cioè per la migliore realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle attività di cui sopra, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili, inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire ovvero in fondi immobiliari.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni - Recesso

Articolo 5 - Capitale e versamenti

Il capitale sociale è di Euro 645.248.000,00 (seicentoquarantacinquemilioniduecentoquarantottomila/00) ed è suddiviso in numero 6.452.480 azioni nominative dal valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) cadauna.

In caso di aumento di capitale sociale, i conferimenti possono essere effettuati in denaro, crediti e beni in natura.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Non possono essere emesse azioni a voto plurimo.

La società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi e può emettere speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro mediante l'assegnazione agli stessi di utili della società. L'emissione di azioni di diverse categorie è deliberata dall'assemblea straordinaria, che provvede a determinare il contenuto delle diverse categorie di azioni ed i diritti spettanti ai rispettivi possessori e le modalità di trasferimento.

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Il domicilio di ciascun socio, amministratore e sindaco, per quanto concerne il loro rapporto con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 7 - Obbligazioni e strumenti finanziari

La società può emettere, a norma e con le modalità di legge, obbligazioni, sia nominative sia al portatore, anche convertibili in azioni, proprie o di società controllate. Le obbligazioni possono essere emesse per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, che determina il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione.

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni a favore dei dipendenti della società o di società controllate, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria, che precisa le modalità e

condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le eventuali modalità di circolazione e le eventuali cause di decadenza e di riscatto.

TITOLO III

Assemblea

Articolo 8 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede della società o in altro luogo, in Italia, mediante avviso - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge o attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

Articolo 9 - Deliberazioni dell'assemblea

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni sono prese con votazione palese, con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale trascritto in apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario o da notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Svolgimento dell'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente di effettuare le attività di cui al successivo articolo 17;

b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'intervento in assemblea è subordinato al preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non soci.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente, se

nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea.

Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione; accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto; stabilisce le modalità di votazione; regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci, nominati dall'assemblea.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 cod. civ..

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il

numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre nel limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 13 - Modalità di nomina degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti in cui i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Avranno diritto a presentare le liste soci che rappresentino almeno l'1 (uno) per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni, irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I

quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Articolo 14 - Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti

secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le

attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituto dell'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le

materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Per gli amministratori in carica alla data di inserimento della presente clausola (6 giugno 2005), la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti non rileva per il mandato residuo, se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Articolo 15 - Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e può eleggere un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento. La firma del vicepresidente, se nominato, fa fede di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 16 - Convocazione del consiglio di amministrazione

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove ogni qualvolta lo ritiene opportuno o ne riceva richiesta dall'amministratore

delegato, ove nominato, oppure dalla maggioranza dei consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal vice presidente, ove nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno dell'adunanza, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare viene fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la prova dell'avvenuta ricezione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione, l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni di consiglio di amministrazione si tengano a mezzo di sistemi di collegamento

audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti e di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 17 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

I processi verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione vengono trascritti in apposito libro e firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo 18 - Poteri del consiglio di amministrazione

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:

- a) deliberare la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- b) ridurre il capitale sociale in caso di recesso del socio;
- c) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 19 - Amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato cui conferire i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega, salve le limitazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

L'amministratore delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Nei limiti delle competenze ad esso attribuite, l'amministratore delegato può conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società stessa ed anche a terzi.

Il presidente del consiglio di amministrazione potrà conferire procure a dipendenti ed a terzi esclusivamente per dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un direttore generale, definendone mansioni ed attribuzioni. Il direttore generale, se nominato, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione ed ha poteri di proposta al medesimo su materie di interesse della società.

Articolo 20 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano in via disgiunta al presidente ed all'amministratore delegato. In caso di assenza e/o impedimento del presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.

Articolo 21 - Remunerazione degli amministratori

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un

compenso annuo la cui entità, fissata dall'assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

TITOLO V

Articolo 22 - Collegio sindacale

L'assemblea nomina il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti e ne determina il compenso.

I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I sindaci effettivi e quelli supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure di cui all'art. 13 del presente statuto.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti nell'ordine 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente saranno nominati con le modalità previste dall'art. 13, lettera b); il candidato eletto che risulti ultimo nella graduatoria assumerà la carica di sindaco

supplente.

La carica di presidente sarà ricoperta dal sindaco effettivo che risulti il primo eletto nella lista che abbia raggiunto la maggioranza.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

In caso di sostituzione del sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista, in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall'art. 13, lettera b).

E' ammessa la possibilità che le riunioni di collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti e di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione di collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Articolo 23 - Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione.

L'assemblea, sentito il collegio sindacale, nomina i soggetti incaricati della revisione e ne determina il loro compenso.

I soggetti incaricati del controllo contabile durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

TITOLO VI

Bilancio ed Utili

Articolo 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 25 - Utili

L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito secondo le determinazioni dell'assemblea.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in

cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 26 - Scioglimento della società

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VIII

Disposizioni Generali

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non diversamente disposto nel presente statuto valgono le norme del codice civile sulle società per azioni e le leggi speciali in materia.